COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

Ordinanza n° 11 prot. 4984

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2019, AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 7/2014 E DELLA L.R. 38/2016. PULIZIA TERRENI E AREE INCOLTE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232 del 16.04.2018 dall'oggetto *"Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2019", ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016"* pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019;

CONSIDERATO che in alcune zone del centro urbano e delle campagne vi sono delle aree e dei terreni privati che vengono tenuti in condizioni gestionali non accettabili sotto l'aspetto igienico-sanitario, in quanto risultano interessati dallo sviluppo di vegetazione infestante

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO IL D.Lgs 22/1997 ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs 267/2000,

R E N D E N O T O

il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n. 232 del 16/04/2019 formato dai seguenti articoli:

Art. 1

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato**:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – selvo - pastorali nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.**

Art. 3

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché dalle linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;

Art. 4

Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'all'art. 16 della Legge regionale n. 18 del 30.11.2000 e all'art. 18 della Legge regionale n. 7 del 10.03.2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR 266 del 30/04/2018, sarà punita a norma dell'art. 10 L.R. 353/2000.

Art. 6

Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, 16 aprile 2019

F.to Emiliano

Per quanto innanzi e in conseguenza,

ORDINA

A tutti i cittadini l'osservanza di quanto sopra riportato nonché ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli o suoli ricadenti nel centro abitato, l'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti

presenti sugli stessi e di mantenerli sempre puliti al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitario e di incendio durante il periodo estivo.

D I S P O N E

- l'invio del presente provvedimento a:

1. Regione Puglia - Protezione Civile - 70026 MODUGNO (BA) servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
2. Prefettura di Lecce – Area protezione Civile – 73100 LECCE protocollo.prefle@pec.interno.it
3. Comando Stazione Carabinieri di 73015 SALICE SALENTINO tle21233@pec.carabinieri.it
4. Comando di Polizia Locale SEDE pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

D I S P O N E

altresì la diffusione del provvedimento attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale e affissione manifesti.

I N F O R M A

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale li 06 maggio 2019

COMUNE DI SALICE SAL. (LE) · POLIZIA LOCALE ·

IL SINDACO
Antonio ROSATO

CC/cc